



LEGA CONSUMATORI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA CONSUMATORI EMILIA ROMAGNA

Oggi 15 febbraio 2024 alle ore 17,00, presso la sede sociale in via Genuzio Bentini 18/a, Bologna, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Lega Consumatori Emilia Romagna per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo statuto dell'Associazione in base al D.Lgs. 117/2017

Sono presenti n. 7 soci su 8. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto, il Presidente dell'assemblea Ettore Di Cocco. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante Alfredina Gigli. Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione in seconda convocazione.

Il Presidente, in riferimento all'unico punto dell'ordine del giorno, illustra le nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni definite dal D.Lgs. 117/2017.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli 7, voti contrari 0, astenuti 0, quindi all'unanimità di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esaurito il punto all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30

**LEGA CONSUMATORI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
VIA GENUZIO BENTINI 18A
40128 BOLOGNA**

Il Segretario
Gigli Alfredina

Alfredina Gigli

Il Presidente
Ettore Di Cocco

Ettore Di Cocco
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA T
Registrato il 22 FEB 2024 3 al N. 519
pagato € *✓*
(Euro) *✓* *ATTOR*
22 FEB 2024 *2*



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LEGA CONSUMATORI EMILIA ROMAGNA-APS"

ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede

E' costituita ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata LEGA CONSUMATORI EMILIA ROMAGNA – APS, con sede in Bologna, via Genuzio Bentini 18/a, operante senza fini di lucro, di seguito denominata ASSOCIAZIONE.

L'Associazione, di fatto, è stata costituita il 18 dicembre 2000 in Bologna. Il presente statuto è modificato e adeguato alle nuove normative di legge per l'acquisizione di "Associazione di Promozione Sociale" con relativa iscrizione al registro nazionale RUNTS.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

L'Associazione potrà aprire recapiti e sedi di rappresentanza dove riterrà opportuno.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale e continua, di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

L'Associazione si ispira al Magistero sociale della Chiesa, ai valori della giustizia e della democrazia.

Aderisce alla Lega Consumatori Nazionale (nata nel 1971 e promossa dalle Acli Milanesi) ed estende la propria attività a favore dei cittadini-consumatori e risparmiatori.

E' un movimento a partecipazione democratica come espressione di un moto più ampio, mondiale che si richiama ai cinque diritti: salute, sicurezza, difesa economica e legale, informazione.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. promuovere e valorizzare nelle forme più opportune le risorse personali, familiari e collettive dei cittadini consumatori – utenti e risparmiatori nella formazione ed informazione ed autotutela degli stessi in ordine al soddisfacimento e alla qualificazione dei bisogni della collettività;
2. promuovere e coordinare la creazione di organismi economici basati sull'autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere d'acquisto dei consumatori e la scelta programmata e consapevole dei consumi;
3. ricercare un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di un nuovo modello di consumare, tale da condizionare e modificare le forme di produzione, trasformazione e commercializzazione;
4. difendere la salute e l'integrità morale dei consumatori e utenti nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi, al tempo stesso la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, provvede, quando occorra, alla presentazione di ricorsi in via giudiziaria;
5. attuare la tutela legale dei consumatori – utenti;
6. promuovere iniziative di sensibilizzazione, partecipazione e sostegno delle campagne e delle battaglie per lo sviluppo sostenibile a dimensione mondiale, per il commercio equo e solidale per la produzione di beni e servizi, rispettosa dei diritti dei lavoratori e della tutela dei minori, per uno sviluppo che rieduca, nella corsa alla globalizzazione, il divario tra ricchi e poveri e assicuri una vita dignitosa a tutti. Tutto questo in linea con le normative nazionali, europee e mondiali, nella condivisione dei diritti umani, individuali e collettivi, riconosciuti dalle Nazioni Unite;
7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati; infine, ci si potrà avvalere della collaborazione di tecnici ed esperti e stipulare convenzioni sociali con Enti di Patronato, Caf, Centri di servizi ed altre associazioni.

L'Associazione promuove iniziative di formazione e l'edizione di pubblicazioni

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) risorse derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; da libere iniziative dei soci e dai sostenitori dell'Associazione.
- 6) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio la Presidenza redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell'Assemblea che ne prevede all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 – Associati

Possono aderire all'ASSOCIAZIONE tutti i Gruppi Omogenei Territoriali (GOT) che si riconoscono ed accettano le regole dettate dal presente STATUTO e dai regolamenti attuativi approvati dagli organi competenti.

I GOT costituiti in forma di persona giuridica, riconosciuta o non, assumono la configurazione:

- 1) di associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 35 e seguenti del d.lgs. n. 117/2017
- 2) di associazione senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, priva della qualifica di associazione di promozione sociale, come precisato nel precedente punto 1.

I GOT associati definiti al punto 2, non devono superare il cinquanta per cento del totale de GOT APS secondo il comma 3 dell'articolo 35 del d.lgs.n.117/2017.

Le associazioni elencate nei punti 1 e 2 devono essere affiliate all'ASSOCIAZIONBE secondo le modalità e termini richiamati nel successivo art. 5 .

La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto.

ART. 5 – AFFILIAZIONI

I Gruppi Omogenei Territoriali (GOT) individuati nell'art. 4 del presente Statuto si affilianno all'Associazione mediante una richiesta scritta del proprio rappresentante legale. I GOT affiliati perseguono scopi e svolgono attività coerenti con quelli della Associazione, dichiarano di condividerne la missione, si impegnano a concorrere alla stessa, a promuovere partecipazione e volontariato e adottare, per i propri soci, la tessera della Lega Consumatori. I GOT affiliati assicurano, nel rapporto con i propri soci, il rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza, elettività delle cariche sociali.

I GOT affiliati :

- partecipano alla vita sociale e democratica della Associazione attraverso i propri delegati, rispettivamente 2 per ogni GOT affiliato.;
- condividono e concorrono alla missione della Associazione con iniziative conformi agli scopi associativi;
- si impegnano al versamento della quota di affiliazione annuale, secondo le disposizioni regolamentari approvate dai competenti Organi Nazionali.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

All'atto della domanda i nuovi GOT dovranno impegnarsi ad accettare il presente statuto ed osservare le norme e i regolamenti della Lega Consumatori aps.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza della ASSOCIAZIONE con delibera dell'Assemblea del GOT richiedente.

L'ammissione del socio viene deliberata dalla presidenza facendo seguito alla domanda di adesione presentata in forma scritta. In caso di diniego motivato è ammesso il ricorso alla Lega Consumatori Nazionale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dello stesso.

La qualità di socio si perde per:

1. Dimissioni presentate per iscritto alla presidenza
2. Esclusione deliberata dalla presidenza in caso in cui il socio svolga attività contrarie agli scopi e agli interessi della Associazione, oppure arrechi danni morali o materiali o non ottemperi a quanto stabilito dallo statuto, regolamento o delibere degli organi associativi.
3. Mancato pagamento della quota associativa.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- b) Godere dell'elettorato attivo e passivo
- c) Prendere visione di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dalla Presidenza entro 30 giorni.
- d) Partecipare alle assemblee direttamente o per delega e conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi statuari.

I soci hanno il dovere di:

- e) Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
- f) Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
- g) Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.
- h) Versare la quota associativa determinata annualmente dalla Assemblea dei soci.

Tutte le cariche sociali conferite ai soci sono gratuite.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) La Presidenza
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere, in alcun modo, vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede la Presidenza.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri della Presidenza o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro della Presidenza eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da affiggere alla bacheca sociale o da recapitarsi (anche mezzo mail) almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina il Presidente;
- nomina i componenti della Presidenza;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dalla Presidenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti della Presidenza non hanno diritto di voto.

Art. 10 - La Presidenza

La Presidenza è formata da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte della Presidenza esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure la Presidenza può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intera Presidenza.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri della Presidenza decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova Presidenza.

La Presidenza:

- nomina al suo interno il Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

La Presidenza è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La Presidenza è convocata con comunicazione scritta da affiggere alla bacheca sociale o spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, la Presidenza è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocata ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui la Presidenza sia composta da solo tre componenti, essa è validamente costituita e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario, (nel caso non venga nominato preventivamente), sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. Vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e ha il compito di presiedere la Presidenza nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea di soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del Collegio dei probiviri sono composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 5 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 13 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Tribunale di Bologna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti secondo l'art. 9 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

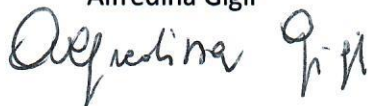
Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, in particolare al Decreto Legislativo 117/2017.

Bologna, 15 febbraio 2024

IL SEGRETARIO

Alfredina Gigli



LEGA CONSUMATORI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
VIA GENUZIO BENTINI 18A
40128 BOLOGNA

IL PRESIDENTE

Ettore Di Cocco





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I
E el allegato dell'atto
Registrato al N. 514 solo 3

2 10 2003

Handwritten signature

Il Responsabile dell'Ufficio
di Bologna
Il Responsabile dell'Ufficio
di Bologna